

LAVORO

Speciale Estate 2025

Le novità dal 9 al 27 agosto 2025



Copyright © 2025 - CESI Multimedia S.r.l. Società Unipersonale
Via Massarenti 13, 20148 Milano
www.cesimultimedia.it

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione dell'opera, anche parziale e con qualsiasi mezzo.
L'elaborazione dei testi, pur se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all'autore e/o all'editore per eventuali involontari errori o inesattezze.

Sommar

Speciale Estate 2025 – Prima Lettura	1
Decreto Comparti Produttivi: le istruzioni INPS sulle novità in tema di ammortizzatori sociali	1
Ires premiale e nuove assunzioni: il MEF detta le regole.....	8
Decreto Economia: le novità della Legge di conversione	13
Convertito in Legge il Decreto Comparti Produttivi.....	15
Ddl semplificazioni: in arrivo nuove misure	18
Speciale Estate 2025 – News	20
In GU i comunicati MLPS sulla previdenza di dottori commercialisti, consulenti del lavoro ed avvocati	20
INPS: Osservatorio malattia, primo semestre 2025	20
Pensioni, ipotesi stop all'aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali	22
Incarichi privati per un dipendente della P.A. in aspettativa.....	22
Guide turistiche temporanee: al via l'elenco nazionale	23
Trasferimento del ramo d'azienda e subentro nell'appalto: la sentenza della Cassazione	23
Gli effetti delle quote retributive di pensione degli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG	24
In GU il calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2026	24
Sentenza del TAR Lazio sul protocollo ASSE.CO.: l'intervento dell'INL	25
In GU il decreto attuativo MLPS sull'autoimprenditorialità previsto dal Decreto Coesione	25
In GU il riparto tra le Regioni delle somme destinate al finanziamento del SSN	26
Contratti di solidarietà 2024: conclusa dal MLPS la procedura sgravi contributivi	26
Medici fiscali: convenzione per la riscossione delle quote associative	27
Le nuove misure di sostegno per alcuni settori produttivi ed i relativi ammortizzatori sociali	28
Pubblicati in GU i comunicati MLPS sulla previdenza di notai, farmacisti, consulenti del lavoro e dottori commercialisti	28
Richiesta irregolare di spese di trasferta e licenziamento.....	29
Bonus spesa: a chi spetta la social card nel 2025?	30
Gestione pubblica: nuove regole per le denunce mensili	31
In GU i comunicati MLPS sulla previdenza di geometri liberi professionisti, notai e biologi.....	32
In GU l'adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri	32
TFR: definito dall'ISTAT il coefficiente di luglio 2025	33
Bonus psicologico: apertura della procedura per la presentazione delle domande anno 2025.....	33
Riforma fiscale: prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale adottare i decreti attuativi	34
In GU la legge di conversione del decreto legge Sport.....	34
Pubblicata in GU la Legge di conversione del Decreto Economia	35
Le istruzioni MLPS per i servizi sociali in caso di rinnovo dell'Assegno di Inclusione	36
Erogato il contributo aggiuntivo dell'Assegno di Inclusione	36
Le indicazioni operative del FSBA per l'integrazione salariale per caldo	37
Agenzia Entrate: i chiarimenti sulle borse di studio erogate da ITS Academy	37
INAIL: prorogato il termine di chiusura dello sportello informatico per l'Avviso Formazione e informazione.....	38
Trasferimenti punitivi: quando il rifiuto è legittimo.....	38

Giovani Professionisti del Lazio: presentato il bando da 5 milioni39

Speciale Estate 2025 – Prima Lettura

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Decreto Comparti Produttivi: le istruzioni INPS sulle novità in tema di ammortizzatori sociali

di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 28 AGOSTO 2025

Con Circolare 13 agosto 2025, n. 121, l'INPS fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni del D.L. n. 92/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2025, n. 113, aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito.

L'Istituto illustra, altresì, le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previste per fronteggiare le emergenze climatiche.



<p>Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa</p>	<p>L'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 92/2025 prevede che i datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025 l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015, per tutto il periodo di fruizione del trattamento.</p> <p> Attenzione L'esonero non spetta o si interrompe, qualora sia in corso di fruizione, nel caso in cui il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della CIGS, una procedura di licenziamento collettivo.</p>
<p>Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese</p>	<p>L'articolo 7 del D.L. n. 92/2025, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, riconosce un ulteriore periodo di CIGS, in continuità con i precedenti trattamenti già autorizzati e fino al 31 dicembre 2027, alle imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 92/2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, diretto alla salvaguardia</p>

dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberanti e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione.



Attenzione

La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.

I datori di lavoro autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 7 del d D.L. n. 92/2025 sono tenuti - a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione del trattamento - al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina dettata dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015, il quale prevede che la misura dell'aliquota varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile.

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell'Istituto, i datori di lavoro devono inviare i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) con le consuete modalità.



Attenzione

In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 92/2025 i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale "L148", avente il significato di "conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 7 del D.L. 26 giugno 2025, n. 92", relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.

Per l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale "E616", avente il significato di "Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 7 del D.L. 26 giugno 2025, n. 92".

	<p>I datori di lavoro sono tenuti a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.</p>
<p>Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva</p>	<p>L'articolo 8 del D.L. n. 92/2025 ha modificato l'articolo 44 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, aggiungendo i seguenti tre commi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il comma 1-ter, ai sensi del quale, per l'anno 2025, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale; 2. il comma 1-quater, ai sensi del quale, nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter del medesimo articolo 44, il lavoratore sospeso in CIGS decade dal trattamento nei seguenti due casi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; ▪ non accetti l'offerta di un lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza; 3. il comma 1-quinquies, ai sensi del quale le predette disposizioni in tema di decadenza dal trattamento si applicano quando le attività lavorative o di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che non disti più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
<p>Proroga dei trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori delle imprese del settore moda</p>	<p>L'articolo 2 del D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2024, n. 199, ha previsto in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori del tessile, dell'abbigliamento e del calzaturiero, della pelletteria, nel settore conciario nonché nelle attività di montatura e saldatura di accessori della moda, un trattamento di cassa inte-</p>

	<p>grazione ordinaria, per un periodo massimo di dodici settimane, da fruire entro il 31 gennaio 2025, in deroga agli articoli 4 e 12 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché alle disposizioni che disciplinano la durata dell'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA).</p> <p>L'articolo 10 del D.L. n. 92/2025, inserendo il comma 1-bis al citato articolo 2, ha prorogato la predetta misura per un ulteriore periodo massimo di 12 settimane, a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.</p> <p>I datori di lavoro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. essere classificati dall'Istituto, ai sensi dell'articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;2. avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;3. avere già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del D.Lgs. n. 148/2015 (datori di lavoro del settore industriale) o quelli previsti dal Regolamento del FSBA di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale. <p>Laddove sussista una corrispondenza univoca tra i codici ATECO 2007 già ammessi al beneficio e i nuovi codici ATECO 2025, viene indicato solo il codice ATECO 2025 che dà diritto alla prestazione.</p> <p>Invece, nel caso in cui non sussista una corrispondenza univoca tra codice ATECO 2025 e codici ATECO 2007 – in quanto in un unico codice ATECO 2025 sono confluiti più codici ATECO 2007, alcuni dei quali ammessi, altri esclusi al trattamento salariale in argomento, accanto al codice ATECO 2025 viene indicato anche il codice ATECO 2007 già ammesso e richiesto ai fini del riconoscimento della misura, con le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• le matricole iscritte prima del 1° aprile 2025, ai fini del riconoscimento della misura, oltre al codice ATECO 2025 in elenco, devono possedere, alla data del 31 marzo 2025, anche lo specifico codice ATECO 2007 indicato accanto al codice ATECO 2025;• le matricole iscritte dal 1° aprile 2025, oltre a essere in possesso dello specifico codice ATECO 2025 in elenco, devono svolgere in concreto l'attività economica corrispondente a quella descritta dal codice ATECO 2007 che risulta associato al nuovo codice ATECO 2025. <p>Le domande devono essere trasmesse all'Istituto entro 15</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>Tuttavia, qualora l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa si collochi tra il 1° febbraio 2025 e la data di pubblicazione della presente circolare, è assegnato un termine di 30 giorni decorrente da tale ultima data. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma "OMNIA IS".</p> <p> Attenzione</p> <p>La causale da indicare in domanda è la seguente: "Settore moda proroga ex DL 92/2025 ". La richiesta di proroga del trattamento può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria.</p> <p>L'articolo 10 del D.L. n. 92/2025 introduce una novità per quanto riguarda le modalità di pagamento della prestazione, prevedendo che il trattamento di integrazione salariale riferito al periodo di proroga possa essere erogato con pagamento diretto da parte dell'Istituto anche in assenza di comprovate difficoltà finanziarie da parte del datore di lavoro. Quest'ultimo, quindi, può optare in domanda per tale modalità di pagamento senza dovere compilare l'apposito quadro relativo all'indice di liquidità aziendale. In caso di pagamento diretto della prestazione, i datori di lavoro, dopo essere stati autorizzati, devono inviare i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41).</p>
<p>Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell'escavazione</p>	<p>Il comma 1 dell'articolo 10-bis del D.L. n. 92/2025 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, lettere m), n) e o), del D.Lgs. n. 148/2015 – per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Si sottolinea che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell'articolo 10, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del citato D.Lgs. n. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.</p> <p>Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale con-</p>

	<p>nesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.</p> <p> Attenzione I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'articolo 10-bis del D.L. n. 92/2025 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.</p> <p>I datori di lavoro devono valorizzare il codice di nuova istituzione "L149", avente il significato di "Conguaglio CIGO DL 92-2025". Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio già in uso "L038". Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità.</p>
<p>Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)</p>	<p>Il comma 2 dell'articolo 10-bis del D.L. n. 92/2025 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, il trattamento di cui all'articolo 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA), per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.</p> <p>La norma introduce, dunque, un importante elemento di novità, consentendo l'accesso alla CISOA anche agli operai agricoli a tempo determinato.</p> <p>Inoltre, sia gli operai agricoli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato possono accedere alla prestazione di integrazione salariale anche in caso di riduzione oraria dell'attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l'intera giornata.</p> <p> Attenzione La misura è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative. Le predette integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima</p>

	<p>di 90 giornate nell'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.</p> <p>Ai fini della presentazione delle domande di CISOA ai sensi del comma 2 dell'articolo 10-bis del D.L. n. 92/2025, che interessino operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, i datori di lavoro devono utilizzare l'apposita causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione".</p> <p>Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con sospensione giornaliera dell'attività lavorativa, i datori di lavoro devono presentare domanda di prestazione utilizzando la causale "CISOA eventi atmosferici a sospensione ex D.L. 92/2025".</p> <p> Attenzione</p> <p>È possibile presentare un'unica domanda, riferita sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, nel caso in cui la domanda medesima sia per tutti i lavoratori o a sospensione o a riduzione.</p> <p>Nel caso in cui, invece, i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali sopra individuate.</p> <p>Le suddette domande devono essere presentate entro l'ordinario termine di 15 giorni dall'inizio dell'evento di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma in esame, le istanze riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per eventi verificatisi dal 1° luglio 2025 alla data di pubblicazione della presente circolare, possono essere inviate entro il termine di 30 giorni successivi a tale ultima data.</p> <p>I trattamenti di CISOA in argomento sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell'Istituto.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Riferimenti normativi

- D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2025, n. 113)
- INPS, Circolare 13 agosto 2025, n. 121

AGEVOLAZIONI

Ires premiale e nuove assunzioni: il MEF detta le regole

di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 20 AGOSTO 2025

L'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", ha previsto, tra i criteri direttivi, l'introduzione di un regime di riduzione dell'aliquota IRES nel caso in cui una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito, entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione, sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli "qualificati", o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. Il MEF, Dipartimento delle Finanze, ha emanato il Decreto 8 agosto 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025) recante disposizioni di attuazione dell'art. 1, commi 436 - 444, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti.



Art. 2 - Riduzione dell'aliquota IRES	Il decreto contiene le modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 436 a 444, della L. n. 207/2024, con il quale è stata introdotta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 , una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota di cui all'articolo 77 del TUIR.
Art. 3 - Ambito soggettivo	La riduzione dell'aliquota IRES spetta ai seguenti soggetti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR: <ol style="list-style-type: none"> le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (la riduzione dell'aliquota IRES spetta in relazione al reddito derivante dall'eventuale attività commerciale svolta); le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (relativamente alle loro stabili organizzazioni nel terri-

	<p>torio dello Stato).</p> <p>Sono esclusi dalla riduzione dell'aliquota IRES, le società e gli enti che:</p> <p>a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; 2. determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari; <p>b) nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.</p>
<p>Art. 4 – Condizioni di accesso relative all'accantonamento dell'utile</p>	<p>La riduzione dell'aliquota IRES spetta al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. una quota non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva; b. un ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti di cui all'articolo 5. <p> Attenzione</p> <p>Si considera accantonato ad apposita riserva tutto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio; a tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all'articolo 2433 bis del Codice civile relativi al medesimo esercizio.</p>
<p>Art. 5 – Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevanti</p>	<p>La riduzione dell'aliquota IRES spetta a condizione che siano realizzati gli investimenti rilevanti (beni compresi negli allegati A e B L. n. 232/2016, beni art. 38, c. 4 e 5 D.L. n. 19/2024) nella misura dell'ammontare minimo determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 30 per cento dell'utile accantonato, ai sensi dell'articolo 4; b. 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023; c. 20.000 euro. <p> Attenzione</p> <p>Gli investimenti rilevanti nei beni devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successi-</p>

	<p>vo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Ai fini del primo periodo gli investimenti rilevanti si considerano realizzati ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati, e il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d'imposta pari a 12 mesi se l'esercizio ha durata superiore.</p>
<p>Art. 6 – Condizione di accesso relativa alla base occupazionale</p>	<p>La riduzione dell'aliquota IRES spetta a condizione che:</p> <p>a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; 2. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato; <p> Attenzione</p> <p>La verifica dell'incremento occupazionale si effettua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con quello medio dei trentasei mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. 2) sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 25 giugno 2024, avuto riguardo al numero dei lavoratori dipendenti alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e al numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente. <p>b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d'imposta in corso al 31 di-</p>

	<p>cembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali)</p>
<p>Art. 7 – Cause di decadenza e recupero dell'agevolazione</p>	<p>Si decade dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> qualora la quota di utile accantonato al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; nel caso in cui i beni relativi agli investimenti rilevanti siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento. <p> Attenzione In caso di decadenza dall'agevolazione il soggetto beneficiario è tenuto a versare la differenza dell'imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza.</p>
<p>Art. 9 – Trasparenza fiscale</p>	<p>In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del TUIR, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.</p>
<p>Art. 11 – Operazioni di riorganizzazione aziendale</p>	<p>Ai fini del decreto, salvo quanto specificatamente indicato, per le operazioni di fusione e scissione effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la società risultante dalla fusione o incorporante nonché la beneficiaria della scissione, dalla data in cui l'operazione ha effetto, subentra negli obblighi e nei diritti relativi alla riduzione dell'aliquota IRES nei limiti previsti per il dante causa e nei termini che sarebbero stati stabiliti in assenza dell'operazione.</p> <p> Attenzione Qualora sia effettuata un'operazione di riorganizzazione aziendale nel corso del periodo d'imposta successivo a</p>

	<p>quello in corso al 31 dicembre 2024 tra uno o più soggetti di cui almeno uno non soddisfa la condizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la fruizione della riduzione dell'aliquota IRES spetta in misura proporzionale alla somma dei valori contabili delle attività risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 dei soggetti per i quali è soddisfatta tale condizione e la somma dei valori contabili delle attività risultanti dal bilancio, relativo al medesimo esercizio, di tutti i soggetti partecipanti alla suddetta operazione.</p>
<p>Art. 12 – Cumulo con altre agevolazioni</p>	<p>Ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'aliquota IRES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto. <p> Attenzione L'Agenzia delle Entrate istituirà appositi codici tributo per i versamenti dell'IRES ridotta ai sensi del presente decreto.</p>
<p>Art. 13 – Altre disposizioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi. • I soggetti beneficiari hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all'aliquota IRES ridotta, le perdite fiscali relative ai periodi d'imposta precedenti. • La rideterminazione dell'utile e, conseguentemente del reddito relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in sede di attività di controllo, non determina effetti sull'utile accantonato e sulle soglie degli investimenti rilevanti. • La riduzione dell'aliquota IRES non spetta sul maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, in sede di dichiarazioni integrative ovvero in sede di attività di controllo. • Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.



Riferimenti normativi

D.M. 8 agosto 2025

DIRITTO DEL LAVORO

Decreto Economia: le novità della Legge di conversione

di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 28 AGOSTO 2025

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025, n. 184, è stata pubblicata la Legge di conversione del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”. Tra le molteplici misure previste dal provvedimento, analizziamo quelle di rilievo per il mondo del lavoro.



Art. 6 – Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con 2 o più figli

La disposizione prevede il riconoscimento, a domanda dell’Inps, di una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di rapporto di lavoro o attività autonoma, a favore di lavoratrici con contratto di lavoro dipendente o autonomo che abbiano un reddito inferiore ai 40mila euro l’anno e siano madri di 2 o più figli, fino al raggiungimento dei 10 anni di quello più piccolo.

La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.



Attenzione

Le mensilità spettanti della somma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

	<p>Per le lavoratrici madri di 3 o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il 2025 resta in vigore la previsione della Manovra di Bilancio per il 2024 (art. 1, comma 180, Legge n. 213/2023).</p> <p>Dal 2026 entreranno in vigore stabilmente le previsioni di cui alla legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 219, Legge n. 207/2024).</p>
<p>Art. 6 bis - Interpretazione autentica del comma 355 dell'articolo 1 della Legge n. 232/2016 in materia di misure per la conciliazione lavoro - vita privata</p>	<p>In riferimento al bonus di euro 1.000 di cui all'articolo 1, Legge n. 232/2016, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, si chiarisce che la struttura che eroga il servizio deve essere in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.</p> <p> Attenzione</p> <p>Dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.</p>
<p>Art. 14 - Disposizioni urgenti in materia di turismo</p>	<p>Il nuovo provvedimento legislativo modifica e proroga l'arco temporale per l'utilizzo della causale individuata dalle parti nei contratti a termine di durata superiore a 12 mesi. La scadenza inizialmente fissata al 31 dicembre 2025, quindi, ora viene stabilita e portata al 31 dicembre 2026.</p> <p>Più precisamente, il nuovo comma 6-bis dell'art. 14 del D.L. n. 95/2025 differisce, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 19, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2015 secondo cui il contratto a termine può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, in assenza delle previsioni dei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.</p> <p>È opportuno chiarire che la deroga è applicabile solo ed esclusivamente quando il contratto collettivo (nazionale, territoriale o aziendale) non abbia definito proprie causali. In tal caso, datore di lavoro e lavoratore possono concordare direttamente nel contratto esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano la durata oltre i 12 mesi.</p>



Riferimenti normativi

- Legge 8 agosto 2025, n. 118 di conversione del D.L. 30 giugno 2025, n. 95

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Convertito in Legge il Decreto Comparti Produttivi

di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 28 AGOSTO 2025

Con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2025, n. 180, divengono definitive le previsioni di cui alla Legge 1° agosto 2025, n. 113 di conversione del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, recante "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali". Il provvedimento interviene sulla materia degli ammortizzatori sociali disponendo novità quanto all'esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aree di crisi industriale complessa, al sostegno del reddito per occupati in gruppi di imprese e alla tutela per le emergenze climatiche.



<p>Art. 6 – Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa</p>	<p>Sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale i datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025 l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11- bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa.</p> <p> Attenzione L'esonero non spetta o, se è già in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo.</p>
<p>Art. 7 – Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese</p>	<p>Per le imprese appartenenti a gruppi di imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con un numero di lavoratori dipendenti impiegati sul territorio italiano complessivamente non inferiore a 1.000 unità; • che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 92/2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberanti e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione; <p>è autorizzato a domanda, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore pe-</p>

	<p>riodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027.</p> <p> Attenzione Per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.</p>
<p>Art. 8 – Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva</p>	<p>Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale (Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi), il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. <p> Attenzione Le previsioni si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.</p>
<p>Art. 10 – Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda</p>	<p>La misura di cui all'articolo 2 del D.L. n. 160/2024 (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda) può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025.</p>
<p>Art. 10-bis – Tutele per emergenze climatiche</p>	<p>Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 (52 settimane di CIGO consecutive) e 3 (52 settimane CIGO nel biennio mobile), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma</p>

	<p>1, lettere m) – imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, n) – imprese industriali esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e o) – imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione, del medesimo D.Lgs. n. 148/2015.</p> <p> Attenzione Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale.</p> <p>Al medesimo fine, il trattamento di cui all'articolo 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA), previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.</p> <p> Attenzione Le integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.</p>
<p>Art. 10-ter – Interventi straordinari in materia di Assegno di inclusione per l'anno 2025</p>	<p>In via eccezionale per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione.</p> <p>Ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell'Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a euro 500.</p> <p> Attenzione Ove spettante, il contributo straordinario aggiuntivo è erogato con la prima mensilità di rinnovo dell'Assegno</p>

	di inclusione e comunque entro il mese di dicembre.
--	-----------------------------------------------------



Riferimenti normativi

- Legge 1° agosto 2025, n. 113 di conversione del D.L. 26 giugno 2025, n. 92

SEMPLIFICAZIONI

Ddl semplificazioni: in arrivo nuove misure

di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 18 AGOSTO 2025

Il disegno di legge “Semplificazioni”, approvato il 4 agosto 2025, introduce una serie di misure trasversali in materia fiscale, lavoristica, ambientale e amministrativa.

Il provvedimento licenziato dall'Esecutivo risulta composta, al momento, da 24 articoli, e affronta trasversalmente i vari comparti strategici come quelli fiscale, del lavoro, ambientale e in tema di sviluppo e attività economiche.

Tra le varie misure proposte alcune attengono nello specifico al mondo del lavoro e cercano di ridurre i tempi, gli adempimenti e i costi burocratici, in coerenza con gli obiettivi del PNRR.



<p>Art. 2 – Ripresentazione delle dichiarazioni trasmesse telematicamente e scartate</p>	<p>In caso di ritardata comunicazione delle dichiarazioni, la sanzione non si applica nel caso in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate sono correttamente ritrasmesse entro il termine stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che decorre dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.</p> <p> Attenzione La disciplina si applica alla normativa fiscale, amministrativa e penale</p>
<p>Art. 5 – Comunicazione al datore di lavoro dello svolgimento da parte del dipendente in CIG di altra attività lavorativa</p>	<p>Viene prevista un ulteriore obbligo informativo da parte dei lavoratori beneficiari di integrazione salariale. All'articolo 8 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2, è inserito il comma 2-bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare preventivamente, o contestualmente se ne ricorrono le condizioni, il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa.</i>
<p>Art. 7 – Misure in materia di formazione sul posto di lavoro</p>	<p>1) In materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, all'articolo 45, D.Lgs. n. 81/2008 viene previsto che:</p>

ro	<ul style="list-style-type: none"> nello svolgimento della formazione dei lavoratori, oltre al personale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2003, n. 388 (addetti pronto soccorso), il medico può avvalersi, anche per la parte teorica, della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale in possesso delle conoscenze teoriche richieste dal programma formativo. <p>2) In tema di comunicazioni telematiche in materia dei rapporti di lavoro di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2015 viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> al datore di lavoro non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso delle amministrazioni e degli enti pubblici.
NB: (la numerazione degli articoli riportata è da ritenersi provvisoria)	



Riferimenti normativi

- Schema di DDL "Semplificazioni" 2025

Speciale Estate 2025 – News

PREVIDENZA

In GU i comunicati MLPS sulla previdenza di dottori commercialisti, consulenti del lavoro ed avvocati

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2025, n. 197 sono stati pubblicati una serie di comunicati MLPS sulla previdenza di dottori commercialisti, consulenti del lavoro ed avvocati.

Nel dettaglio:

- Approvazione delle modifiche al regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza adottate dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti con delibera n. 5/25/AdD in data 16 aprile 2025 – modifiche al regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza;
- Approvazione delle modifiche al regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza adottate dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti con delibera n. 6/25/AdD in data 16 aprile 2025 – modifiche al regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza;
- Approvazione della delibera n. 62 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 26 marzo 2025 – determinazione del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti individuali al 31 dicembre 2025, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2026, e la rivalutazione, per l'anno 2025, degli importi di reddito massimo/minimo imponibile, delle soglie del contributo soggettivo e del contributo integrativo minimo dovuto;
- Approvazione delle modifiche al regolamento elettorale adottate dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense con delibera n. 4 del 21 febbraio 2025 – modifiche al regolamento elettorale.



Riferimenti normativi

Comunicato 26 agosto 2025 – delibera n. 5/25/AdD

Comunicato 26 agosto 2025 – delibera n. 6/25/AdD

Comunicato 26 agosto 2025 – delibera n. 62 ENPA CL

Comunicato 26 agosto 2025 – delibera n. 4

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: Osservatorio malattia, primo semestre 2025

L'INPS, con il comunicato stampa del 26 agosto 2025, informa circa la pubblicazione dell'Osservatorio – Polo unico di tutela della malattia, relativamente al primo semestre 2025.

Nel primo semestre dell'anno 2025 sono arrivati complessivamente 16,5 milioni di certificati, di cui il 75,9% dal settore privato, con un aumento complessivo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024.

I certificati di malattia dei primi due trimestri del 2025, rispetto ai medesimi periodi del 2024, registrano tuttavia variazioni molto diverse: nel primo trimestre 2025 sono arrivati 9,9 milioni di certificati

con una variazione tendenziale pari a +14% rispetto al primo trimestre 2024 (8,7 milioni), mentre nel secondo trimestre 2025 si è registrata una diminuzione del numero dei certificati del 6,3% (6,6 milioni rispetto ai 7 milioni del secondo trimestre 2024). In entrambi gli anni la variazione congiunturale tra primo e secondo trimestre dello stesso anno, data la stagionalità del fenomeno malattia, risulta negativa, più elevata nel 2025 (-33,9% i certificati del secondo trimestre 2025 rispetto al primo trimestre 2025), leggermente più moderata nel 2024 (-19,6%).

Con riferimento al primo trimestre dei due anni considerati, si nota che l'incremento dei certificati è maggiore nel nord Italia (+15,8%) rispetto al sud (+12,9%) e al centro (+11,1%), è maggiore per le donne (+14,7%) rispetto agli uomini (+13,2%), ed è più elevata per i giovani fino a 29 anni (+18,3%) rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici con età più avanzate (+12,1% per la classe '50 anni e oltre'). Complessivamente le giornate totali di malattia nel primo trimestre 2025 sono state circa 33,4 milioni nel settore privato e 10,1 milioni nel pubblico, con un incremento rispettivamente pari a +7,3% e +10,5% rispetto all'analogo valore del 2024; mediamente le giornate di malattia per certificato nel primo trimestre 2025 sono state 4,5 nel settore privato (contro le 4,8 del primo trimestre 2024) e 4,1 nel settore pubblico (contro le 4,2 del primo trimestre 2024).

Per quanto riguarda invece il secondo trimestre, la diminuzione nel 2025 rispetto al 2024 del numero dei certificati è risultata maggiore nelle regioni del centro e del nord (-8,1% e -7,1%) e meno elevata al sud (-3,4%). Il decremento è inoltre maggiore per le donne (-8,2%) rispetto agli uomini (-4,3%) e per i lavoratori e le lavoratrici di età compresa tra i 30 e i 49 anni (-9,4%). Le giornate totali di malattia nel secondo trimestre 2025 sono state circa 25,1 milioni nel settore privato e 6,7 milioni nel pubblico, con una diminuzione pari rispettivamente a -3,8% e -8,1% rispetto all'analogo valore del 2024. Stabili i periodi di malattia: le giornate di malattia per certificato sono state mediamente pari a 5,0 nel settore privato (contro le 4,9 del secondo trimestre 2024) e 4,5 nel settore pubblico (contro le 4,4 del 2024).

In merito all'attività di verifica ispettiva dello stato di malattia del lavoratore, i lavoratori principalmente interessati agli accertamenti medico fiscali sono gli assicurati del settore privato e i pubblici del Polo unico per i quali possono essere effettuate visite su richiesta dell'azienda o disposte d'ufficio dall'Inps.

Nel primo trimestre 2025 sono state effettuate circa 223 mila visite fiscali, in leggera diminuzione (-3%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con riferimento al tasso di idoneità che, rispetto al numero di visite effettuate, misura in quanti casi il lavoratore è riconosciuto idoneo a riprendere l'attività lavorativa, il confronto tendenziale mostra una variazione negativa per tutte le tipologie di accesso in entrambi i settori: in particolare per i lavoratori del Polo unico, il numero delle visite disposte d'ufficio con idoneità al lavoro si è dimezzato (da 21,5 a 10,9). Per entrambi i settori invece, il numero medio di giorni di riduzione prognosi è in leggero aumento per le visite d'ufficio (in particolare quelle del pubblico che passano da 4 a 7 giorni) e in lieve diminuzione per quelle datoriali.

Diversamente da quanto riscontrato per il primo trimestre, nel secondo trimestre 2025 il numero delle visite fiscali, complessivamente circa 216 mila, è in lieve aumento rispetto a quelle effettuate nel secondo trimestre 2024 (+3,6%). Anche nel secondo trimestre 2025, come già riscontrato nel primo trimestre, il numero delle visite con esito di idoneità al lavoro risulta in diminuzione, confermando il calo particolarmente significativo per le visite d'ufficio del Polo unico: da 20,4 (2024) a 10,4 (2025). Il numero medio di giorni di riduzione prognosi, infine, tende ad essere in aumento per le visite datoriali private (da 3,3 a 4 giorni) e per quelle d'ufficio pubbliche che da 4,2 sale a 6,2.



Riferimenti normativi

Comunicato stampa 26 agosto 2025

PENSIONE

Pensioni, ipotesi stop all'aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali

Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ha annunciato lo **stop all'aumento di tre mesi** dei requisiti previdenziali per andare in pensione dal 2027. Ma, questa volta, a poche settimane dal varo della legge di Bilancio per il prossimo anno, l'avviso appare più impegnativo per il governo.

Tanto più che Durigon rassicura sul via libera del Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti: "Ho già parlato con il ministro Giorgetti incontrando la sua disponibilità a inserire il provvedimento all'interno della legge di bilancio". Rimane da definire, però, se l'intervento sarà generalizzato, come sembra evidente dall'annuncio, o se riguarderà solo i lavoratori che, avendo stipulato accordi di esodo con le rispettive aziende, rischierebbero di trovarsi senza assegno e senza stipendio tra un anno e mezzo.

Il capitolo pensioni della manovra, però, non conterrà solo la sterilizzazione dell'incremento accennato. Vi è, infatti, una nuova conferma dell'ipotesi di allargare le maglie per la pensione contributiva a 64 anni. Si cercherà di "rafforzare" – spiega Durigon dal Meeting di Rimini – il canale che consente di accedere al pensionamento anticipato con 64 anni e 25 di contributi purché il futuro assegno sia pari ad almeno tre volte il trattamento minimo, utilizzando anche la rendita complementare. La soglia dei 64 anni "mi sembra possa essere giusta e adeguata rispetto all'attuale mondo del lavoro".

Confermata anche la fine di Quota 103 dal 2026, in ragione dello scarso utilizzo.

Ma torniamo al meccanismo che lega gli incrementi dell'aspettativa di vita agli aumenti dei requisiti previdenziali. Sappiamo che dalle ultime tabelle dell'Istat nel biennio 2027-2028 i requisiti per il pensionamento dovrebbero essere adeguati di tre mesi. L'età per la pensione di vecchiaia dovrebbe salire da 67 a 67 anni e 3 mesi, mentre per la pensione cosiddetta anticipata (a prescindere dall'età) si passerebbe da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e un mese per gli uomini e da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e un mese per le donne.

In più occasioni, però, è arrivata la rassicurazione **sul possibile congelamento dello scatto**. Ma, ogni volta, ci si è fermati dal tradurre l'intenzione in fatti e atti davanti al nodo dei costi, sui quali, però, le divergenze sono rilevanti tra la Ragioneria generale dello Stato che stima il costo del fermo in 300-400 milioni di euro e l'Inps, che arriva addirittura a parlare di 3-4 miliardi di euro. La valutazione dell'Istituto di previdenza è apparsa, però, fin da subito eccessiva, tanto più che lo stop riguarderebbe solo il biennio indicato e non il meccanismo in quanto tale.

Il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, avvisa: "È il legislatore che decide su questi temi, sono di sua competenza. Quindi, noi come Inps, come soggetto attuatore, ci atteniamo scrupolosamente e cercheremo di attuare le linee legislative nel miglior modo possibile".

PUBBLICO IMPIEGO

Incarichi privati per un dipendente della P.A. in aspettativa

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16920/2025, ha stabilito che l'autorizzazione per incarichi extraistituzionali occorre anche se il lavoratore è in aspettativa, poiché l'aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro.

La Corte, infatti, ha affermato che il dipendente pubblico, anche in aspettativa, qualora riceva proposte di incarichi, è tenuto, sempre, ad informare la propria Amministrazione e, se del caso, chiedere l'autorizzazione, atteso che l'aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la disciplina di riferimento non contiene alcuna distinzione tra rapporto in essere e rapporto in aspettativa.

L'appartenenza ad una P.A. non fa venir meno il rischio di un conflitto di interesse, seppur “potenziale”.



Riferimenti normativi

Sentenza 24 giugno 2025, n. 16920

PROFESSIONI

Guide turistiche temporanee: al via l'elenco nazionale

Il nuovo elenco nazionale delle guide turistiche temporanee è disponibile sul portale delle professioni turistiche del Ministero del Turismo **dall'8 agosto**. Questo passo fa parte della riforma della professione di guida turistica, regolata dalla legge n. 190 del 13 dicembre 2023.

Le **guide estere** che possiedono un'abilitazione professionale o hanno un anno di esperienza in un paese UE, SEE o in Svizzera, potranno iscriversi all'elenco per esercitare temporaneamente in Italia per 60 giorni, non oltre 20 consecutivi, entro 12 mesi dall'iscrizione. Le **guide già autorizzate** dal Ministero saranno automaticamente iscritte per un periodo di 12 mesi. Il tesserino con **Qr code** permetterà alle autorità di verificare l'iscrizione all'elenco nazionale.

Le guide turistiche in Italia ammontano a oltre 14 mila, di cui oltre mille con abilitazione straniera riconosciuta. Le guide possono iscriversi all'elenco dei tutor.

La legge del 13 dicembre 2023, n. 190, definisce gli standard e le modalità di esercizio della professione. Per iscriversi, le guide devono superare un esame o ottenere il riconoscimento della qualifica all'estero. Le guide con titoli esteri possono lavorare temporaneamente in Italia, dopo aver superato una prova attitudinale.

L'elenco nazionale, gestito tramite una piattaforma del Ministero del Turismo, distingue tra guide abilitate nazionalmente e quelle con titoli esteri riconosciuti. Il sistema di controllo delle guide non autorizzate è affidato ai Comuni, che possono chiedere **prove di registrazione e applicare sanzioni**.

I **corsi di aggiornamento professionale** sono obbligatori e si tengono ogni tre anni per un minimo di 50 ore. Le guide turistiche con tesserino possono accedere gratuitamente ai siti ove operano.

APPALTO

Trasferimento del ramo d'azienda e subentro nell'appalto: la sentenza della Cassazione

La Cassazione – con Ordinanza 30 luglio 2025, n. 21922 – è intervenuta in merito all'accertamento della sussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 cod. civ. in occasione del subentro di una Società per Azioni in un appalto precedentemente gestito da una società cooperativa.

Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il passaggio di beni strumentali di rilevante entità e la continuità dell'attività lavorativa svolta dai medesimi dipendenti con le stesse attrezzature integra una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., escludendo l'applicabilità dell'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, non vigente al momento dei fatti.



Riferimenti normativi

Ordinanza 30 luglio 2025 n. 21922

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Gli effetti delle quote retributive di pensione degli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG

L'INPS – con Messaggio del 25 agosto 2025, n. 2491 – ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento per la determinazione delle quote retributive di pensione, a seguito della modifica delle disposizioni relative ai limiti ordinamentali, ex art. 1, commi da 162 a 165, legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Al riguardo, è stato precisato che la disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione.

Le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione altresì per la liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto l'iscrizione alla CPDEL.



Riferimenti normativi

Messaggio 25 agosto 2025, n. 2491

FESTIVITÀ

In GU il calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2026

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2025, n. 196 è stato pubblicato il comunicato Min. Interno, recante "Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2026".

Nel dettaglio, sono definite festività:

- tutti i sabati, da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;
- Pesach (Pasqua): vigilia mercoledì 1° aprile, giovedì 2 e venerdì 3 aprile, mercoledì 8 e giovedì 9 aprile;
- Shavuoth (Pentecoste): venerdì 22 maggio;
- Digiuno del 9 di Av: giovedì 23 luglio;
- Rosh ha Shana' (Capodanno): domenica 13 settembre;
- Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione): vigilia domenica 20 settembre, lunedì 21 settembre;
- Sukkot (Festa delle Capanne): domenica 27 e venerdì 2 ottobre;
- Shemini' Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge): domenica 4 ottobre.



Riferimenti normativi

Comunicato 25 agosto 2025

VIGILANZA SUL LAVORO

Sentenza del TAR Lazio sul protocollo ASSE.CO.: l'intervento dell'INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 20 agosto 2025, prot. n. 306 – ha fornito le proprie valutazioni nei confronti della sentenza del TAR del Lazio n. 9974, del 23 maggio 2025, circa l'avvio del procedimento finalizzato alla costituzione di un accordo, ex art. 15 della Legge n. 241/1990, con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) per l'estensione ai Dottori commercialisti della facoltà di rilasciare l'Asseverazione di conformità (ASSE.CO.), così come già prevista in favore dei Consulenti del Lavoro.

Al riguardo, è stato ricordato che l'ASSE.CO. è rilasciato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (ente pubblico non economico vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) e non dal singolo Consulente.

I rapporti che intrattiene l'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono, dunque, con il Consiglio Nazionale e non con il professionista che, peraltro, al fine di contribuire all'istruttoria che porterà alla asseverazione, deve aver frequentato un apposito corso formativo a cura della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di carattere strettamente tecnico e altamente specialistico ed essere iscritto in un apposito elenco.



Riferimenti normativi

Nota 20 agosto 2025, n. 306

LAVORO AUTONOMO

In GU il decreto attuativo MLPS sull'autoimprenditorialità previsto dal Decreto Coesione

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2025, n. 193 è stato pubblicato il D.M. 11 luglio 2025, recante "Criteri e modalità attuative degli esoneri introdotte dagli articoli 17 e 18 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 (Autoimpiego e Resto al SUD)".

Sono destinatari delle agevolazioni declinate nel provvedimento i giovani *under 35* che, alternativamente:

- risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL;
- sono disoccupati GOL, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.

Le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio di attività:

- di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
- di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
- di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa;
- libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti.

Gli incentivi sono concessi nei limiti del *de minimis*.



Riferimenti normativi

D.M. 11 luglio 2025

SANITÀ

In GU il riparto tra le Regioni delle somme destinate al finanziamento del SSN

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2025, n. 192 è stato pubblicato il D.M. 3 luglio 2025, recante "Riparto tra le Regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (annualità 2024)".

Nel dettaglio, il provvedimento in specie si occupa del riparto dell'importo di euro 236.640.000,00 (corrispondente al 69,60% della somma di euro 340.000.000,00 per l'anno 2024) del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data dell'8 gennaio 2025, dei lavoratori stranieri irregolari.



Riferimenti normativi

D.M. 3 luglio 2025

DIRITTO DEL LAVORO

Contratti di solidarietà 2024: conclusa dal MLPS la procedura sgravi contributivi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – con News 20 agosto 2025 – ha reso noto che sono state interamente impegnate le risorse stanziare per l'anno 2024 sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione pari a 30 milioni di euro.

Tali risorse sono finalizzate a finanziare lo sgravio contributivo in favore delle aziende che hanno presentato regolare istanza dal 30 novembre 2024 al 10 dicembre 2024, collocate utilmente nella relativa graduatoria e alle quali il relativo decreto direttoriale di ammissione al beneficio è stato ritualmente notificato.

Pertanto, le istanze non collocate in posizione utile entro il predetto limite di spesa annuo (30 milioni di euro) non sono state evase, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria al determinarsi di eventuali risorse residue.



Riferimenti normativi

Comunicato 20 agosto 2025

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Medici fiscali: convenzione per la riscossione delle quote associative

L'INPS, con circolare 18 agosto 2025, n. 122, illustra lo schema di convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali.

Attualmente la convenzione è stata stipulata con le seguenti Organizzazioni sindacali: ANMEFI, ANMI-FEMEP; FIMMG; FUNZIONE PUBBLICA CGIL; SIMET; SMI e SNAMI.

Le convenzioni sottoscritte hanno validità fino al termine di vigenza dell'Accordo Collettivo Nazionale 11 ottobre 2022, salvo rinnovo eventualmente stabilito dal successivo Accordo Collettivo Nazionale per la medicina fiscale convenzionata INPS.

Con la convenzione l'Inps si impegna a espletare, in nome e per conto delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo a carico dei loro associati, titolari del rapporto giuridico convenzionale libero professionale instaurato con l'INPS e avente a oggetto lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati.

La riscossione dei contributi associativi è effettuata mensilmente dall'Istituto mediante trattenuta eseguita all'atto del pagamento del compenso spettante al medico fiscale, previo rilascio di formale delega.

L'ammontare del contributo sindacale, riportato nell'atto di delega, è stabilito in una quota annuale fissa, uguale per tutti gli iscritti, da trattenere su 12 mensilità.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l'Organizzazione sindacale corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- euro 2,10 per l'attività di acquisizione di ciascuna delega;
- euro 1,75 per l'attività di acquisizione di ciascuna revoca;
- euro 27,97 per l'attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati del Sindacato, nonché della misura del contributo.



Riferimenti normativi

Circolare 18 agosto 2025, n. 122

INPS, CONTRIBUZIONE

Le nuove misure di sostegno per alcuni settori produttivi ed i relativi ammortizzatori sociali

L'INPS – con Circolare del 13 agosto 2025, n. 121 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni del decreto-legge n. 92/2025 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113), aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito.

Al contempo, sono state illustrate le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previste per fronteggiare le emergenze climatiche.

Di seguito le principali novità:

- esonero dei contributi per le aree di crisi industriale: le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale per la Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) per tutto il 2025, con uno stanziamento di 6,5 milioni di euro;
- sostegno ai grandi gruppi industriali: i gruppi di imprese con almeno mille dipendenti potranno accedere a un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di riduzione dell'orario fino al 100%. Le risorse stanziati ammontano a 30,7 milioni di euro per il 2025, 31,3 milioni per il 2026 e 32 milioni per il 2027;
- misure per le cessioni aziendali: previsto un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo sei mesi nel 2025 (il limite di spesa è di 20 milioni di euro) per aziende con prospettive concrete di cessione e riassorbimento occupazionale;
- proroga degli aiuti nel settore della moda: la filiera produttiva della moda (tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelletteria, conceria) beneficia di una proroga di 12 settimane per l'integrazione salariale, utilizzabile dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025, con possibilità di pagamento diretto INPS anche senza difficoltà finanziarie;
- tutele per le emergenze climatiche: novità importante per i settori edile, lapideo ed estrattivo, accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria per eventi atmosferici estremi (incluse ondate di calore) nel periodo luglio-dicembre 2025, senza conteggio nei limiti massimi di durata.

Anche gli operai agricoli beneficiano di estensioni della Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) per intemperie stagionali, con accesso facilitato per lavoratori a tempo determinato e possibilità di riduzione oraria.



Riferimenti normativi

Circolare 13 agosto 2025, n. 121

PREVIDENZA

Pubblicati in GU i comunicati MLPS sulla previdenza di notai, farmacisti, consulenti del lavoro e dottori commercialisti

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2025, n. 187 sono stati pubblicati una serie di comunicati MLPS sulla previdenza di notai, farmacisti, consulenti del lavoro e dottori commercialisti.

Nello specifico:

- Approvazione della delibera n. 44 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, in data 27 marzo 2025 – perequazione automatica alle pensioni dirette, per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 20 del regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà;
- Approvazione della delibera n. 3 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, in data 26 novembre 2024 – determinazione del contributo assistenziale dovuto dagli iscritti, per l'anno 2025, in misura pari ad euro 37,00 pro-capite;
- Approvazione della delibera n. 49 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, in data 12 aprile 2025 – "Contributo in denaro in favore degli assistiti che effettuano tirocini/stage extracurricolari e/o tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all'accesso alle professioni ordinistiche";
- Approvazione della delibera n. 37/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, in data 26 febbraio 2025 – importo minimo e massimo indennità di maternità. Rivalutazione del reddito di riferimento di cui all'art. 1, comma 239, Legge n. 234/2021. Anno 2025;
- Approvazione della delibera n. 56/25/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 17 marzo 2025 – determinazione del contributo di maternità, in misura pari ad euro 74,92 pro-capite, per l'anno 2025.



Riferimenti normativi

Comunicato 13 agosto 2025 – delibera n. 44

Comunicato 13 agosto 2025 – delibera n. 3

Comunicato 13 agosto 2025 – delibera n. 49

Comunicato 13 agosto 2025 – delibera n. 37/2025

Comunicato 13 agosto 2025 – delibera n. 56/25/DIST

RIMBORSO SPESE

Richiesta irregolare di spese di trasferta e licenziamento

La Corte di Cassazione, con ordinanza 12 agosto 2025, n. 23189, ha affermato che è da escludersi l'elemento della fraudolenza con il conseguente licenziamento laddove in azienda sussista una procedura automatizzata con la quale si gestiscono i rimborsi spese. La lavoratrice si è limitata ad inviare attraverso il portale aziendale la richiesta di rimborso con la documentazione giustificativa in suo possesso, in base alla quale vengono fatti i controlli. La procedura di controllo dei rimborsi automatizzata, seppur successiva al riconoscimento del rimborso spese, non comporta il fatto che la condotta della dipendente sia da considerare fraudolenta, ma essa è riconducibile ad una semplice irregolarità nella applicazione della procedura interna aziendale.

Nel caso di specie la lavoratrice, allegando la documentazione in suo possesso, aveva ottenuto un rimborso spese di 920 euro ma, a mesi di distanza, 250 euro non erano stati ammessi al rimborso a seguito dei controlli automatizzati, e la somma era stata stornata.

In sede di Corte di Appello i giudici avevano dato ragione al datore di lavoro assimilando la richiesta di rimborso al furto, atteso che la dipendente doveva essere a conoscenza che i giustificativi prodotti

non erano pertinenti in base alla policy aziendale: il provvedimento di licenziamento era stato confermato e la lavoratrice era stata condannata anche al pagamento delle spese.



Riferimenti normativi

Ordinanza 12 agosto 2025, n. 23189

AGEVOLAZIONI

Bonus spesa: a chi spetta la social card nel 2025?

Al via la nuova edizione della **Social Card "Dedicata a te"**. Approda infatti nella G.U. Serie Generale n.186 del 12 agosto 2025 il D.M. 30 luglio 2025 con cui il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individua i **nuclei familiari in stato di bisogno**, beneficiari del contributo economico previsto dall'art. 1, commi 103 e 104, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. **Bonus Spesa**).

Nel dettaglio, sono **beneficiari del Bonus spesa** i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data del 12 agosto 2025:

- iscrizione di tutti i componenti nell'anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);
- **ISEE non superiore a 15.000 euro.**

Il contributo **non spetta** ai nuclei familiari che al 12 agosto 2025 includano percettori di:

- **assegno di inclusione;**
- **reddito di cittadinanza;**
- **carta acquisti;**
- qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale).

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di:

- **NASPI o Indennità mensile di disoccupazione** per i collaboratori (**DIS-COLL**);
- Indennità di mobilità;
- fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito;
- cassa integrazione guadagni (**CIG**);
- qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari a **500,00 euro**.

Il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, opportunamente indicati, con **esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica**.

Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili (**Carta Dedicata a te**), messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay, e sono consegnate agli aventi diritto, previa prenotazione del ritiro attraverso i canali offerti da Poste Italiane, presso gli uffici postali abilitati al servizio.



Riferimenti normativi

D.M. 30 luglio 2025

PUBBLICO IMPIEGO

Gestione pubblica: nuove regole per le denunce mensili

L'INPS, con la circolare n. 118 del 12 agosto 2025, chiarisce l'applicazione dell'articolo 1, commi 131 - 133 della legge di bilancio 2024, introducendo importanti novità per le Pubbliche Amministrazioni nella gestione degli obblighi contributivi, relativi ai periodi precedenti al 2005.

La principale novità nella circolare riguarda l'assolvimento automatico degli obblighi contributivi: per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le Pubbliche Amministrazioni che trasmettono le denunce mensili sono considerate automaticamente in regola con gli obblighi contributivi, senza dover documentare l'effettivo versamento dei contributi.

Dal 1° ottobre 2025, infatti, l'INPS inibirà progressivamente l'uso dell'applicativo "Nuova PAssWeb" per l'aggiornamento diretto delle posizioni assicurative, favorendo l'utilizzo esclusivo delle denunce mensili come modalità ordinaria; è previsto, infatti, un nuovo strumento con interfaccia simile a "Nuova PAssWeb", che genererà automaticamente flussi di denuncia UNIEMENS/ListaPosPA precompilati per semplificare le operazioni.

La normativa si applica esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni elencate nel D.Lgs. n. 165/2001, includendo:

- amministrazioni dello Stato e scuole;
- regioni, province e comuni;
- università ed enti di ricerca;
- ASL e strutture sanitarie;
- enti pubblici non economici.

Sono esclusi gli enti con natura giuridica privata, anche se iscritti alla Gestione pubblica.

L'intervento mira a risolvere le criticità storiche legate ai periodi contributivi precedenti al 2005, caratterizzati da modalità di trasmissione di dati frammentarie e incomplete, ereditate dalla transizione tra i vecchi enti previdenziali (INPDAP, ENPAS, INADEL, ENPDEP) confluiti nell'INPS.

La riforma rappresenta un passo significativo verso la semplificazione amministrativa e la certezza contributiva per milioni di dipendenti pubblici, eliminando anni di controversie e note di debito per periodi molto remoti di difficile documentazione.



Riferimenti normativi

Circolare 12 agosto 2025, n. 118

PREVIDENZA

In GU i comunicati MLPS sulla previdenza di geometri liberi professionisti, notai e biologi

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025, n. 186 sono stati pubblicati una serie di comunicati MLPS sulla previdenza di geometri liberi professionisti, notai e biologi.

Nel dettaglio:

- Approvazione della delibera n. 180/2024 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 18 dicembre 2024 – applicazione del coefficiente di capitalizzazione dei montanti contributivi per la liquidazione delle pensioni calcolate con il sistema contributivo aventi decorrenza 1° febbraio 2025;
- Approvazione della delibera n. 181/2024 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 18 dicembre 2024 – aggiornamento e integrazione dal 1° gennaio 2025 dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento di previdenza ed assistenza;
- Approvazione della delibera n. 39 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 27 marzo 2025 – determinazione del contributo di maternità per l'anno 2025, in misura pari a euro 294,02 pro-capite;
- Approvazione della delibera n. 2 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi in data 13 febbraio 2025 – determinazione dei nuovi coefficienti di trasformazione in rendita dei montanti individuali per le età comprese tra i 72 e gli 80 anni, da applicarsi sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2025;
- Approvazione della delibera n. 16 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani in data 15 febbraio 2025 – Aumento importi contributo base età prescolare e contributo integrazione assistenziale in favore dei soggetti assistiti di cui all'art. 6 dello Statuto.



Riferimenti normativi

Comunicato 12 agosto 2025 – delibera n. 180/2024

Comunicato 12 agosto 2025 – delibera n. 181/2024

Comunicato 12 agosto 2025 – delibera n. 39

Comunicato 12 agosto 2025 – delibera n. 2

Comunicato 12 agosto 2025 – delibera n. 16

INPS, PRESTAZIONI

In GU l'adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025, n. 186 è stato pubblicato il D.M. 30 luglio 2025, recante "Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2024".

Nel dettaglio, il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, da euro 1.948,66 annui ad euro 2.053,89 annui.



Riferimenti normativi

D.M. 30 luglio 2025

ISTAT

TFR: definito dall'ISTAT il coefficiente di luglio 2025

L'ISTAT – con Comunicato 11 agosto 2025 – ha reso noto che per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori tra il 15 luglio 2025 ed il 14 agosto 2025, la quota di TFR accantonata, deve essere rivalutata utilizzando l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a 121,8.

Al riguardo, si ricorda che per determinare il coefficiente di rivalutazione del TFR, è necessario:

- disporre dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall'Istat;
- calcolare la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione;
- calcolare il 75% di tale differenza;
- aggiungere ogni mese il tasso fisso di 0,125 che su base annua è pari a 1,500.

La somma tra il 75% (c) e il tasso fisso (d) è il coefficiente di rivalutazione (pari a 1,873336).



Riferimenti normativi

Comunicato 11 agosto 2025

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Bonus psicologico: apertura della procedura per la presentazione delle domande anno 2025

L'INPS – con Messaggio 11 agosto 2025, n. 2460 – ha comunicato che a decorrere dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 è possibile presentare la domanda per il c.d. Bonus psicologico, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:

- portale web dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Com'è noto, al momento della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità di valore non superiore ad euro 50.000.



Riferimenti normativi

Messaggio 11 agosto 2025, n. 2460

FISCO

Riforma fiscale: prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale adottare i decreti attuativi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2025, n. 120 che ha apportato modifiche alla L. n. 111/2023 recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Con tale provvedimento, il Governo ha prorogato il termine, portandolo **dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026**, entro il quale è tenuto ad adottare i previsti decreti legislativi attuativi della riforma in commento.



Riferimenti normativi

L. 8 agosto 2025, n. 120

DIRITTO DEL LAVORO

In GU la legge di conversione del decreto legge Sport

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025, n. 184 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2025, n. 119, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport".

Di seguito, le novità più rilevanti:

- a decorrere dal 1° luglio 2025 il **termine finale** per i contratti a tempo determinato potrà essere **elevato da 5 anni, fino a 8 anni**. È sempre ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti ed è, altresì, ammessa, la cessione del contratto da una società o associazione sportiva ad un'altra, prima della scadenza, purché vi sia il consenso dell'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale, che dovrà contenere la nomina o stabilire il numero degli arbitri e le modalità di nomina degli stessi;
- istituito un fondo per **finanziare borse di studio** a studenti universitari impegnati nello sport ad alto livello.



Riferimenti normativi

Legge 8 agosto 2025, n. 119

DIRITTO DEL LAVORO

Pubblicata in GU la Legge di conversione del Decreto Economia

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025, n. 184 è stata pubblicata la Legge 8 agosto 2025, n. 118, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.

Tra le disposizioni più rilevanti, si segnala la conferma inerente all’integrazione del reddito per le lavoratrici madri con 2 o più figli.

Nel dettaglio, la decontribuzione, per il 2025, resta soltanto per le donne che lavorano a tempo indeterminato e che sono madri di 3 o più figli di cui l’ultimo di età inferiore ai 18 anni (qui la disposizione, valevole per tutti i rapporti pubblici e privati ed anche per il settore agricolo, ed esclusi quelli domestici) si sostanzia in un abbattimento della contribuzione previdenziale entro il limite massimo di euro 3.000 annui, riparametrati su base mensile (ferma restando l’aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche).

Il beneficio è applicabile, in linea con le determinazioni amministrative precedenti, anche nei rapporti delle socie lavoratrici che, dopo la costituzione del rapporto associativo, hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato, secondo la previsione dell’art. 1, comma 3, Legge n. 142/2001 e, alla luce della sostanziale equiparazione tra somministrazione e rapporto di lavoro, anche ai rapporti a tempo indeterminato instaurati a scopo di somministrazione.

Qualora sussistano le condizioni soggettive sopra richiamate, una eventuale trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, consente la fruizione del beneficio a partire dal mese di riferimento.

Relativamente ai contratti a termine, la legge di conversione del Decreto Economia (D.L. n. 95/2025) interviene sulla lett. b) dell’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015 estendendo fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di individuare direttamente nel contratto di lavoro esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi.

Com’è noto, tale possibilità era prevista, sempre e solo nel caso in cui i contratti collettivi non abbiano individuato apposite causali, fino al 31 dicembre 2025.



Riferimenti normativi

Legge 8 agosto 2025, n. 118

POLITICHE SOCIALI

Le istruzioni MLPS per i servizi sociali in caso di rinnovo dell'Assegno di Inclusione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – con Nota 8 agosto 2025, prot. n. 10558 – ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all'ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.

Il MLPS fornisce indicazioni sulle modalità per la richiesta di rinnovo e sulla sottoscrizione dei Patti di Attivazione Digitale del nucleo (come previsto nel Messaggio INPS 27 giugno 2025, n. 2052).

Vengono, inoltre:

- approfondite le modalità e tempistiche sia relative al primo incontro, successivo all'accoglimento della domanda di rinnovo, sia in relazione alla certificazione di svantaggio;
- sintetizzate le nuove funzionalità di GePI, già rilasciate o in via di rilascio, predisposte per permettere ai case manager di individuare e gestire facilmente le domande di rinnovo dei nuclei familiari che hanno già in carico e le eventuali variazioni delle loro condizioni.

A margine, la nota ricorda che il D.L. 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113 ha previsto all'articolo 10-ter l'erogazione, in via eccezionale per il 2025, di un contributo straordinario aggiuntivo, finalizzato a garantire continuità nell'erogazione del beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente, riconosciuto ai nuclei beneficiari dell'ADI interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione di 18 mesi.



Riferimenti normativi

Nota 8 agosto 2025, n. 10558

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Erogato il contributo aggiuntivo dell'Assegno di Inclusione

L'INPS – con Messaggio 8 agosto 2025, n. 2458- nel recepire le novità introdotte D.L. 26 giugno 2025, n. 92, ha reso noto che ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di 1 mese del beneficio economico dell'ADI dopo un periodo di fruizione non superiore a 18 mesi è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'ADI pari all'importo della prima mensilità di rinnovo e, comunque, non superiore ad euro 500.

Il contributo straordinario aggiuntivo è erogato con la prima mensilità di rinnovo dell'ADI e, comunque, entro il mese di dicembre 2025.

Per le domande di rinnovo presentate nel mese di luglio 2025, in caso di esito positivo dell'istruttoria effettuata dall'Istituto, i primi pagamenti verranno disposti per il giorno 14 agosto 2025.

Contestualmente alla prima mensilità di rinnovo, sarà erogato il contributo straordinario aggiuntivo qualora spettante.



Riferimenti normativi

Messaggio 8 agosto 2025, n. 2458

SICUREZZA SUL LAVORO

Le indicazioni operative del FSBA per l'integrazione salariale per caldo

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato – con News 6 agosto 2025 – ha condiviso alcune indicazioni per il ricorso all'integrazione salariale in presenza di temperature superiori a 35 gradi, o anche inferiori a 35 gradi se in ambienti chiusi e la sospensione è certificata da uno specifico verbale del RSPP.

La temperatura esterna va dimostrata attraverso i dati degli Enti o agenzie pubbliche ritenute idonei.

La domanda, corredata da documentazione probante e da verbale di accordo sindacale debitamente sottoscritto dopo l'evento climatico, dovrà essere protocollata entro la fine del mese successivo all'inizio dell'evento.

L'utilizzo della sospensione con questa causale erode il contatore aziendale delle 130 giornate disponibili nel biennio mobile.



Riferimenti normativi

News 6 agosto 2025

IMPOSIZIONE FISCALE

Agenzia Entrate: i chiarimenti sulle borse di studio erogate da ITS Academy

L'Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 6 agosto 2025, n. 204 – è intervenuta sul quesito proposto da una fondazione ITS che eroga borse di studio, finanziate con il PNRR con gli stessi criteri di assegnazione già in uso per i percorsi universitari e AFAM, per la frequenza dei percorsi formativi ITS Academy agli studenti e per la copertura delle eventuali spese di vitto, alloggio e/o viaggio.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per effetto della legge n. 99/2022, che ha equiparato le ITS Academy alle università, dal periodo di imposta 2025, le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy sono esenti dall'IRPEF e, pertanto, sono escluse dalla base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 10 bis, D.Lgs. n. 446/1997.



Riferimenti normativi

Risposta a istanza di interpello 6 agosto 2025, n. 204

INCENTIVI ALLE AZIENDE

INAIL: prorogato il termine di chiusura dello sportello informatico per l'Avviso Formazione e informazione

L'INAIL – con news del 6 agosto 2025 pubblicato sul proprio sito istituzionale – ha comunicato che è stato prorogato al 15 settembre (ore 12: 00) il termine per l'inserimento dei documenti nello sportello informatico per le domande relative all'Avviso pubblico formazione e informazione 2024- ambito C (che riguarda, in particolare, i cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale e sociale).

Lo sportello informatico per l'inserimento dei documenti delle domande inoltrate per l'ambito C è dunque aperto dalle ore 12: 00 del 24 luglio 2025 alle ore 12: 00 del 15 settembre 2025.



Riferimenti normativi

Comunicato Stampa 6 agosto 2025

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Trasferimenti punitivi: quando il rifiuto è legittimo

La Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 21965 del 30 luglio 2025, ha affrontato il caso di una lavoratrice trasferita in altra sede con mansioni inferiori. La Suprema Corte ha stabilito l'illegittimità del trasferimento, confermando la sentenza della Corte d'Appello e del Tribunale. Si è accertato che la lavoratrice fu posta in cassa integrazione più a lungo rispetto agli altri colleghi e che il trasferimento derivava da una condotta discriminatoria del datore di lavoro, il quale non "la voleva più vedere".

Il trasferimento, avvenuto a un livello contrattuale inferiore, è stato ritenuto non giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., in quanto il fatto posto alla base del licenziamento, ossia l'assenza ingiustificata presso la sede di ultima destinazione, era inesistente. La società ha avanzato ricorso in Cassazione, respinto dalla Corte, che ha richiamato i criteri di correttezza e buona fede.

La Corte ha sottolineato che nei contratti di lavoro, l'eccezione di inadempimento deve rispettare reciprocità e proporzionalità delle prestazioni. In particolare, si è affermato che il rifiuto di svolgere mansioni assegnate, se dequalificanti, deve essere valutato analizzando i comportamenti di entrambe le parti per accertare la congruità dell'assegnazione.

Richiamando la sentenza n. 4060/2008, la Corte ha ribadito che il trasferimento ad altre mansioni deve essere legittimo e che i provvedimenti aziendali non godono di presunzione di legittimità fino all'accertamento in giudizio. La buona fede impone che, nel contratto a prestazioni corrispettive, il rifiuto di eseguire una prestazione deve essere lecito solo se accompagnato dalla disponibilità a svolgere il servizio nella sede originaria. La giurisprudenza sottolinea che le obbligazioni contrattuali devono essere adempiute secondo buona fede e le decisioni anche in merito a trasferimenti devono essere giustificate, evitando ogni abuso di potere da parte del datore di lavoro.



Riferimenti normativi

Ordinanza 30 luglio 2025, n. 21965

INCENTIVI

Giovani Professionisti del Lazio: presentato il bando da 5 milioni

Si è tenuto il 23 luglio, il primo appuntamento ufficiale della Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio, nata su impulso della Regione Lazio e di Lazio Innova per favorire il confronto tra istituzioni e le nuove generazioni di imprenditori e professionisti.

L'incontro, guidato dalla Vicepresidente della Regione Lazio e Assessore allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli, ha visto il lancio del bando "Giovani Attività Professionali", un **fondo da 5 milioni di euro** destinato a professionisti **under 40** con Partita IVA attiva e sede fiscale nel Lazio. L'iniziativa offre contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per favorire l'innovazione e la crescita delle attività autonome.

Finanziato dal PR FESR Lazio 2021-2027, il bando prevede:

- contributi fino a 20.000 euro a progetto (copertura dal 40% al 60%);
- progetti minimi di 10.000 euro, da completare entro 9 mesi dall'approvazione;
- spese ammissibili: investimenti materiali/immateriali, digitalizzazione, formazione, consulenze, promozione e costi forfettari per personale.

Possono candidarsi **professionisti under 40** iscritti agli ordini di:

- Architetti, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro;
- Geologi, geometri, ingegneri, notai, periti industriali.

Le **domande** saranno aperte **dal 16 settembre** (12: 00) **al 16 ottobre 2025** (17: 00).

La graduatoria terrà conto di:

- età, fatturato, quota di cofinanziamento;
- data di avvio dell'attività e premialità per le donne.



Riferimenti normativi

Comunicato stampa 23 luglio 2025